



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2009

- 1) **Ricorso Sig. BRIC Igor** **ACCOLTO**, e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata
avverso la sanzione della squalifica per l'intera stagione sportiva 2009/2010 e per tutto detto periodo di sospensione dall'obbligo di astenersi dall'assistere agli allenamenti e alle gare ufficiali e non all'interno del recinto di giuoco; ovvero in alternativa: dell'ammenda di € 15.000,00 da corrispondere nei modi ordinari entro il termine dell'1.9.2009 pena la cancellazione dall'albo dei Tecnici, inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 127 del 15.5.2009)

- 2) **Ricorso A.S. CITTADELLA S.R.L.** La C.G.F. riuniti preliminarmente i reclami nn. 2), 3) e 4), li **ACCOGLIE** e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata
avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 alla reclamante, inflitta a seguito di
deferimento del Procuratore Federale
violazione dell'art. 4, comma 1 C.G.S. in

relazione all'art. 30, comma 1

Regolamento L.N.D. per responsabilità

diretta nella violazione ascritta al

Presidente, all'epoca dei fatti Sig. Gabrielli

Angelo ed al Sig. Marchetti Stefano,

all'epoca dei fatti Direttore Generale

dell'A.C. Cittadella, seguito gara non

ufficiale del 30.3.2009 (Delibera della

Commissione Disciplinare Nazionale –

Com. Uff. n. 106/CDN del 24.6.2009)

**3) Ricorso Sig. MARCHETTI Stefano,
già direttore generale dell'A.S.
Cittadella S.r.l.**

avverso la sanzione dell'inibizione per
mesi 1 inflittagli a seguito di deferimento
del Procuratore Federale violazione
dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione
all'art. 30, comma 1 Regolamento L.N.D.
(Delibera della Commissione
Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.
106/CDN del 24.6.2009)

4) Ricorso Sig. GABRIELLI Angelo, Presidente all'epoca dei
fatti dell'A.S. Cittadella S.r.l.

avverso la sanzione dell'inibizione per
mesi 1 inflittagli a seguito di deferimento
del Procuratore Federale violazione
dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione
all'art. 30, comma 1 Regolamento L.N.D.
(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 106/CDN del
24.6.2009)

5) Ricorso A.S. MELFI S.R.L.

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 1.000,00 alla

La C.G.F. pronunciando sull'appello come
proposto dall'A.S. Melfi s.r.l., rispettivamente:

- reclamante;
 - squalifica fino al 28.2.2010 al Sig. Alberti Giuseppe;
 - inibizione fino al 28.2.2010 al sig. Iorio Aldo;
 - squalifica per 6 gare effettive al calciatore Della Luna Luigi;
 - squalifica per 5 gare effettive ai calciatori D'Amelio Raffaele, Damiano Gianpaolo, Del Fonso Fedele, Maiorino Nicola e Tummillo Gerardo,
- inflitte seguito gara Coppa Allievi Professionisti – Fase eliminatoria Melfi/Aversa Normanna del 14.6.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 20 del 15.6.2009)
- AGGRAVA la sanzione inflitta alla Società Melfi s.r.l. aggiungendo all'ammenda di € 1.000,00 la diffida;
- CONFERMA la sanzione inflitta al Sig. Alberti Giuseppe;
- RIDUCE al 31.12.2009 la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Iorio Aldo;
- AGGRAVA la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Della Luna Luigi determinandola in 7 giornate;
- CONFERMA la sanzione inflitta ai calciatori Del Fonso Fedele e Damiano Gianpaolo;
- RIDUCE a 4 giornate la sanzione della squalifica inflitta ai calciatori Maiorino Nicola e Tummillo Gerardo e D'Amelio Raffaele

6) Ricorso per revocazione ex art. 39 INAMMISSIBILE

C.G.S. del Sig. ESPOSITO Giovanni
 avverso la sanzione della squalifica fino all'1.2.2014 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. inflittagli seguito gara Campionato Giovanissimi Provinciale Senago Calcio/Brioschese dell'1.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Monza – Com. Uff. n. 24 del 5.2.2009 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 31 del 19.2.2009)

- 7) Ricorso per revocazione ex art. 39 ACCOLTO**, e, per l'effetto, infligge alla società **C.G.S. dell'A.S.D. PETRARCA PADOVA C5** Futsal Carmenta la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6
 avverso decisioni merito gara Petrarca Padova C5/Futsal Carmenta del 6.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 282 del 18.12.2008 – Delibera Corte di Giustizia Federale del 28.1.2009 – Com. Uff. n. 101/CGF del 28.1.2009)